



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

24/07/2012 U-nd/3615/2012

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048



Circ. n. ¹⁰⁰ /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Comunicazione sulla proposta di accorpamento di albi tecnici
(rapporto Censis-Cogepapi)

Cari Presidenti,
Cari Consiglieri,

Vi trasmettiamo il documento, elaborato dal Centro Studi CNI, nel quale viene riportata la posizione del Consiglio Nazionale sulla nota questione dell'accorpamento di alcuni albi tecnici.

Il Consiglio Nazionale ritiene che la laurea in Ingegneria, di primo e secondo livello, abbia il naturale sbocco nella iscrizione all'Ordine degli Ingegneri, per cui svolgerà tutte le iniziative per garantire tale diritto.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: Nota sul rapporto Censis-Cogepapi "Verso la professione tecnica di primo livello nel settore dell'Ingegneria"

Nota sul Rapporto Censis-Cogepapi “Verso la professione tecnica di primo livello nel settore dell’ingegneria”

Il rapporto “Verso la professione tecnica di primo livello nel settore dell’ingegneria”, realizzato dalla Fondazione Censis su commissione dei Collegi e Consigli nazionali dei Geometri, dei Periti agrari, dei Periti industriali, pubblicato dalla Franco Angeli Editore e presentato alla stampa lo scorso mese di giugno, nasce per supportare il progetto della unificazione dei suddetti Collegi e della creazione di un soggetto professionale verso il quale dovrebbero confluire anche gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri.

Non si tratta, dunque, di un rapporto che tenta di affrontare le questioni sul tappeto da un punto di vista oggettivo ma piuttosto di un documento “politico”, finalizzato a favorire le condizioni per l’istituzione del nuovo soggetto professionale.

Il rapporto finisce per offrire così rappresentazioni distorte di dati di fatto, interpretazioni giuridiche, sentenze, evidenziando proposte che, anche al di là dell’obiettivo specifico, appaiono molto discutibili, come il voler disporre di fatto lo smantellamento dei percorsi tecnici di istruzione secondaria, provocando un vulnus per l’intero paese.

Veniamo ai punti più salienti ed incongrui rispetto ai quali si evidenzieranno l’erroneità delle affermazioni.

Il rapporto fa scaturire la necessità dell’istituzione della nuova professione tecnica di primo livello dell’ingegneria dalla circostanza che le direttive europee impongono il possesso di un titolo di laurea triennale (o equivalente) per lo svolgimento delle professioni intellettuali o quanto meno sia “obbligatoria una formazione post-secondaria che abbia determinati requisiti quantitativi e qualitativi” rappresentati da una “durata minima di tre anni impartita presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore”.

Tale presunta necessità (che il rapporto fa propria apoditticamente) di innalzare i requisiti formativi necessari all’esercizio di alcune professioni regolamentate (quali, in particolare, quelle di geometra, perito industriale e perito agrario), il cui accesso è attualmente subordinato al solo possesso del diploma secondario superiore, **non ha alcuna base giuridica europea.**

La normativa di riferimento per dirimere la questione è la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

L’art. 19 del citato D.lg. n. 206/2007 articola **le qualifiche professionali** ed i titoli di formazione necessari per accedervi (indispensabili ai fini dell’esercizio di una determinata professione regolamentata) in ben **cinque livelli.**

In particolare sono qualifiche professionali quelle risultanti dal possesso di:

- a) **un attestato di competenza;**
- b) **un certificato** che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari;
- c) **un diploma** (che potremmo definire di 1° livello) che attesta un percorso di formazione post secondario diverso da quello di cui alle lett. d) ed e) e, per le professioni regolamentate, un percorso formativo indicato dall'Allegato II al D.Lgs n. 206/2007 ;
- d) **un diploma** (che potremmo definire di 2° livello) che attesta un percorso formativo universitario o comunque post-secondario di durata **almeno triennale;**
- e) **un diploma** (che potrebbe definire di 3° livello) che attesta un percorso formativo universitario di durata **almeno quadriennale.**

E' quindi indubbio che, per la normativa europea vigente, esistano cinque livelli di qualifica professionale, tre dei quali (quelli indicati con le lettere a, b, c) accessibili con titoli di formazione non accademici o comunque inferiori a quelli della laurea di primo livello dell'ordinamento italiano.

Sgombrato il campo dalle errate interpretazioni circa i requisiti di istruzione e formazione appare forse ancora più grave l'affermazione secondo cui "non vi sono precorsi alternativi all'università in grado di soddisfare i requisiti posti dalle direttive europee", mentre appare ingiustificata e del tutto interessata l'affermazione che il canale di accesso collegato all'istruzione secondaria superiore vada considerato ad esaurimento ed ormai superato per le stesse esigenze del paese.

Il giudizio espresso sugli Istituti Tecnici e sugli ITS (istituti Tecnici Superiori), percorso formativo sul quale si è fondato lo sviluppo industriale del nostro paese, è ingeneroso e interessato; è vero che gli istituti tecnici vivono un momento di difficoltà per il diminuire del numero degli iscritti, ma restano gli unici a poter fornire al sistema produttivo italiano quelle professionalità intermedie che sono il fulcro della domanda di lavoro nel nostro paese; se si considera la domanda di assunzioni espressa dalle imprese, meno del 10% è infatti rivolta a soggetti in possesso di titoli di studio accademici (laurea e laurea magistrale) mentre la grande maggioranza si indirizza verso soggetti in possesso di diploma secondario.

Ingeneroso è poi il giudizio sugli ITS che sono solo al primo anno di sperimentazione e necessitano quindi di maggior tempo per poter essere valutati con cognizione di causa. La valutazione sugli ITS è però esemplificativa delle vere ragioni che sovrintendono le opinioni espresse dal rapporto Censis-Cogepapi. Gli ITS vengono considerati inadeguati, secondo il rapporto, perché mancano di alcuni requisiti essenziali: l'organizzazione in quattro semestri (periodo considerato dal rapporto Censis-Cogepapi insufficiente a rispondere ai requisiti, inesistenti come abbiamo visto, delle direttive che prescrivono come soglia minima per l'esercizio della professione intellettuale almeno tre anni di insegnamento post-secondario) e il mancato riconoscimento dell'equipollenza di tale percorso formativo con i titoli universitari. In sostanza è la necessità di rendere equipollenti i percorsi formativi che caratterizzano attualmente gli iscritti ai Collegi delle professioni che si identificano nel Cogepapi al titolo accademico triennale, che porta questi ultimi a "bollare" come "inadeguati" gli istituti tecnici e ITS e a considerare l'unico percorso possibile per l'accesso alle loro professioni quello della laurea triennale.

In realtà proprio l'esperienza della laurea triennale ha dimostrato l'incapacità del sistema universitario di implementare percorsi formativi professionalizzanti e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Assolutamente destituita di ogni fondamento è anche l'affermazione contenuta nel rapporto Censis-Cogepapi secondo la quale solo un nuovo raggruppamento professionale (quello dei "tecnici dell'ingegneria" dove dovrebbero confluire gli attuali iscritti ai Collegi di geometri, periti industriali e periti agrari nonché i professionisti iuniores degli albi di ingegneri e architetti) potrebbe garantire agli attuali iscritti alle sezioni "b" degli albi di ingegneri e architetti il riconoscimento di effettive competenze professionali. Secondo il rapporto, infatti, i professionisti iuniores non dispongono "di competenze professionali paragonabili a quelle degli ingegneri e tanto meno a quelle previste per i geometri e periti, che in entrambi i casi prevedono attribuzioni di competenze maggiori".

Sul punto vale la pena osservare come il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 686 del 9 febbraio 2012 abbia definitivamente riconosciuto le competenze degli ingegneri iuniores nella progettazione di strutture in zona sismica, ribaltando completamente la precedente versione del T.A.R. Calabria 2795/2010. La sentenza, nel riconoscere questa prerogativa per i professionisti iuniores per le costruzioni civili semplici, ribadisce ancora una volta l'assoluta incompetenza dei geometri per ogni attività di progettazione in zona sismica, sovraordinando esplicitamente le competenze degli ingegneri iuniores rispetto a quelle dei geometri e dei periti.

In conclusione, come più volte si è avuto modo di affermare, non esiste una contrarietà preconcepita da parte degli ingegneri al progetto di costruzione di una nuova soggettualità professionale che raccolga i professionisti attualmente iscritti ai Collegi di geometri e periti, purché esso sia incardinato in un percorso coerente e trasparente.

In particolare è necessario che tale processo:

- si svolga "su base volontaria", sia per ciò che attiene alle professioni coinvolte ma anche e soprattutto ai professionisti. Non è ammissibile che tale unificazione coinvolga coattamente soggetti diversi dagli attuali iscritti ai collegi di Geometri, Periti industriali e Periti agrari. In altre parole i soggetti in possesso di titolo accademico di primo livello devono continuare ad essere liberi di aderire volontariamente ad uno degli albi cui le disposizioni vigenti consentono l'accesso;
- non costituisca motivo di confusione e fraintendimento per i committenti e la collettività. Il titolo professionale attribuito agli iscritti al nuovo raggruppamento non deve ingenerare confusione rispetto al titolo di studio effettivamente posseduto, alle competenze riconosciute e, soprattutto, ai titoli professionali caratterizzanti le altre professioni tecniche. Sia consentito dire che anche la denominazione proposta nel rapporto Censis-Cogepapi tecnici dell'ingegneria, come quelle ipotizzate in passato, è del tutto inadatta a rispecchiare fedelmente i percorsi formativi, le conoscenze e le competenze degli appartenenti al nuovo raggruppamento;

- non si fondi su previsioni che dispongano, di fatto, l'equiparazione dei titoli accademici con tipologie ultronee quali certificazioni attestanti l'anzianità di iscrizione all'albo, l'esperienza professionale o la frequenza di corsi di formazione gestiti "in house" all'interno degli organismi professionali (tutti percorsi contemplati e proposti nel rapporto Censis-Cogepapi);
- sia assolutamente neutro in materia di competenze. Geometri e geometri laureati, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati nel confluire verso il nuovo raggruppamento devono mantenere le attuali competenze senza alcuna modifica, integrazione o aggiunta, anche al fine di evitare confusione (ed ulteriore contenzioso) rispetto alle attribuzioni riconosciute ai professionisti iscritti nelle sezioni iuniores degli altri albi tecnici.

La tesi "politica" sostenuta dal rapporto Censis-Cogepapi lascia trapelare esplicitamente un percorso di unificazione che non rispetta alcuna delle suddette condizioni e che resta pertanto inaccettabile per le altre categorie professionali tecniche ed in particolare per gli ingegneri.